

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 555

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, DE COSMO, PIERANI, GALDELLI, PAIRE, FERRARI Karl, ROVEDA, BISCARDI, MARTELLI, GRECO, MANIERI, PERIN, MONTINI, SCHEDA, CHERCHI, PIZZO, GIANOTTI, MURATORE, GRANELLI, RUSSO Raffaele, STRUFFI, CICCHITTO, CITARISTI, MANNA, COCCIU, ROMEO, RIVIERA, GIORGI, LIBERATORI, FOSCHI, PISCHEDDA, LADU, ANESI, TADDEI, FONTANA Elio, ZAPPASODI, PUTIGNANO e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1992

Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Riproponiamo il testo del disegno di legge concernente: «Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217», così come approvato - in un testo unificato - nella passata legislatura (atti Senato n. 1278, 2186, 2656 e 2911, poi atto Camera n. 6338).

Questo provvedimento di modifica e di integrazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», è originato all'esigenza di assicurare l'efficace espletamento della funzione di indirizzo e di coordinamento del settore, di aggiornare il quadro normativo concernente le attività economico-sociali del turismo, di prevedere un intervento finanziario pubblico a regime, a sostegno della complessiva offerta turistica.

Quando il legislatore costituente attribuì le competenze in materia di turismo alle regioni, non era facilmente percepibile l'importanza che sotto vari profili - occupazionale e valutario soprattutto - avrebbe acquisito il settore.

Quando in concreto le regioni divennero operative, con i decreti del Presidente della Repubblica del 1972, la situazione si era certamente evoluta, ma, nonostante ciò, si ritenne che il turismo avrebbe potuto essere meglio curato dalle autorità competenti sul territorio, riservando allo Stato la potestà di porre le norme di principio, i poteri di programmazione e la funzione di indirizzo e coordinamento.

Per ciò che concerne il turismo, la situazione non mutò sensibilmente con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che agli

articoli 56 e seguenti si limita a ridefinire alcuni principi ed a precisare alcune competenze.

In altre parole, in assenza di una legge quadro sui principi, di una qualsiasi legge di programmazione e di concreto esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, la politica del turismo fu incentrata su una serie di leggi regionali, cospicue come numero ma eterogenee per quanto concerne gli oggetti e, soprattutto, senza alcun raccordo con una idea centrale che fungesse da stimolo, confronto e proposta.

Per tali ragioni il periodo successivo al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 fu caratterizzato fra l'altro da una notevole conflittualità tra lo Stato e le regioni: molte leggi furono dal governo rinviate ed alcune anche impugnate dinanzi alla Corte costituzionale per problemi di competenza attinenti alla classifica alberghiera, alle professioni, al credito di esercizio. A loro volta le regioni ed i privati prospettarono alla Corte altre questioni, sul potere cosiddetto «estero» delle regioni, sul vincolo alberghiero.

Finalmente la legge 17 maggio 1983, n. 217, risolse i problemi del quadro di riferimento dettando contemporaneamente norme di principio, norme di indirizzo e coordinamento, norme sulla programmazione del settore e sull'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.

La legge quadro però, se ha costituito una tappa fondamentale nel rapporto Stato-regioni, non ha risolto i problemi relativi all'attenzione che lo Stato dovrebbe prestare al settore dal punto di vista finanziario e, ancor più, dal punto di vista della programmazione.

Dal punto di vista finanziario i fondi che sono affluiti all'intervento ordinario attra-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

verso la programmazione sono assai meno rilevanti rispetto a quelli di qualsiasi altro settore e questo è significativo se si pensa alla funzione che per decenni il turismo ha svolto sul riequilibrio della bilancia valutaria e dell'occupazione.

Ma ancora più grave e urgente è la situazione per quanto concerne il rientro di questo settore nella programmazione nazionale, al fine di individuare un momento di sintesi unitario che faccia da cerniera fra le varie autonomie e fra queste e lo Stato.

Ciò si rende anzitutto necessario perchè ormai l'aumentata concorrenza internazionale e l'affacciarsi sul mercato di Paesi nuovi e molto agguerriti non consentono più di sperare in crescite inerziali del settore turistico nazionale, crescite che, al contrario, vanno conquistate.

È necessario, per costruire un «prodotto turistico» - oltre a quelle delle Regioni - esercitare anche una serie di competenze che spettano allo Stato, quindi ad esempio, ambiente, sanità, beni culturali, trasporti. La progressiva europeizzazione ed internazionalizzazione evidenzia sempre più la necessità di non operare per compartimenti separati.

A distanza di nove anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 217 del 1983, è stata messa in risalto la necessità di intervenire su alcuni punti per i quali la soluzione allora adottata si è dimostrata insufficiente, anche alla luce delle problematiche emerse successivamente.

Il presente disegno di legge mira a dare una risposta a tutte le carenze della suddetta legge e proprio in questo spirito se ne raccomanda l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNO DEL TURISMO, STRUTTURA E FUNZIONI DEL MINISTERO

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge definisce, ad integrazione e modificazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, i principi fondamentali in materia di turismo e industria alberghiera per favorire l'armonizzazione della legislazione regionale nonchè l'adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria.

2. Le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di turismo e industria alberghiera sono esercitate dal Governo su iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria;

b) armonizzazione delle legislazioni regionali in tema di organizzazione degli enti turistici subregionali, di imprese e professioni turistiche, di identificazione e classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, di salvaguardia della parità di condizione dei cittadini, sia come operatori turistici che quali utenti di servizi turistici, in Italia e all'estero;

c) criteri e direttive per l'ottimizzazione della promozione turistica nazionale e regionale all'estero, anche ai fini della destagionalizzazione del turismo, mediante regolazione dell'utilizzo dei periodi feriali;

d) raccordo tra le regioni e gli enti locali per le attività di valorizzazione e promozione del turismo.

Art. 2.

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, ad esaminare le questioni di carattere generale ad essa devolute da parte dello Stato e da parte delle regioni e, conseguentemente, a dettare o ad aggiornare i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché i criteri generali per il coordinamento delle attività regionali e statali nel settore.

Art. 3.

(Organizzazione turistica regionale)

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Per l'espletamento delle attività di promozione e sviluppo delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di Aziende di promozione turistica (APT), quali enti dotati di autonomia amministrativa e contabile e aventi competenza su ambiti territoriali, preferibilmente coincidenti con le circoscrizioni provinciali, definiti con legge regionale. Nel caso di istituzione di più APT, gli ambiti di competenza sono individuati per ampie aggregazioni territoriali tali da garantire una adeguata funzionalità, economicità ed efficienza, nonché un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici di promozione turistica.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e composizione degli organi e forme di coordinamento delle attività delle APT. Nella composizione degli organi delle APT deve essere rispettato il principio secondo il quale devono essere rappresentati gli enti pubblici, gli imprenditori privati attraverso le proprie organizzazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. Le leggi regionali definiscono modalità e criteri per la istituzione e gestione di uffici di informazioni e accoglienza turistica (IAT) da parte delle APT, di enti locali e di associazioni turistiche *pro loco*, anche in forma associativa o consortile pubblico-privata regolata da apposite convenzioni».

Art. 4.

*(Ufficio di statistica. CNIT.
Segreteria tecnica)*

1. L'ufficio di statistica del Ministero del turismo e dello spettacolo, costituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, oltre alle funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati concernenti il turismo, svolte ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 322 del 1989, cura la diffusione dei dati medesimi ai soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un ufficio regionale di statistica per il turismo, collegato con il Sistema statistico nazionale, nonché osservatori operanti in collegamento con i predetti uffici al fine di fornire, anche con autonome rilevazioni, analisi e valutazioni agli assessorati regionali per il turismo.

3. I soggetti privati accedono ai dati raccolti dall'ufficio di statistica del Ministero, di cui al comma 1, previo pagamento di un corrispettivo la cui entità e le relative modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, provvede alla diffusione e commercializzazione dei dati elaborati in base a rilevazioni non comprese nel programma statistico nazionale, ivi compresi quelli relativi alla ricettività e al movimento turistico che dovranno essergli trasmessi dalle imprese turistiche, secondo direttive da emanarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Il CNIT è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; la gestione di esso è affidata in concessione a soggetti pubblici o privati di provata esperienza.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, può costituire una segreteria tecnica, della quale chiama a far parte esperti nel limite massimo di dieci. L'incarico conferito agli esperti cessa di avere effetto dalla data del giuramento di un Ministro diverso da quello che lo ha conferito. Per il finanziamento della segreteria tecnica e per la realizzazione di studi e ricerche è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994. Il compenso spettante agli esperti è determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

TITOLO II

IMPRESE E ATTIVITÀ TURISTICA

Art. 5.

(Imprese turistiche)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate al fine della produzione e della commercializzazione di servizi turistici.

Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o gestori dell'impresa turistica individuale e i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono tenuti a iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375. L'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui al presente comma costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività».

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici, ivi compresi gli impianti sportivi complementari e gli impianti e attrezzature per la cura e il benessere psico-fisico delle persone eventualmente presenti nelle medesime strutture turistico-ricettive;

b) le imprese di gestione di strutture ricettive e degli annessi servizi turistici anche in rotazione d'uso e le gestioni unitarie di residenze turistiche a godimento turnario;

c) le imprese di gestione di case ed appartamenti a uso turistico;

d) le agenzie di viaggio e turismo;

e) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

f) le imprese di gestione di attività di ristorazione e di locali di intrattenimento e svago;

g) le imprese di esercizio e gestione di porti e approdi turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta e all'assistenza delle unità da diporto;

h) le imprese armatrici esercenti l'attività di crociere turistiche, di noleggio e locazione di unità da diporto di cui all'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171;

i) le imprese esercenti parchi permanenti di divertimento e del tempo libero;

1) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune.

3. Ai fini della presente legge, per parco permanente di divertimento e del tempo libero si intende un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari, sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate allo svago, ad attività culturali interattive o ad attività sportive amatoriali o a una libera combinazione di questi tre elementi. I parchi permanenti di divertimento e del tempo libero devono rimanere in esercizio per un periodo continuativo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare; al di fuori di tale periodo, almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere *in loco*. Per i parchi nei quali il complesso di attrazioni abbia carattere esclusivamente acquatico il predetto periodo annuale di esercizio non deve essere inferiore a ottanta giorni.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo propone, secondo le procedure di cui all'articolo 1, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri atti a individuare altre categorie di imprese turistiche, a disciplinare l'attività di dette imprese e di quelle di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano che non sussistano incompatibilità fra la disciplina comunitaria in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la normativa regionale in materia di imprese e professioni turistiche e nel caso di incompatibilità adottano norme volte all'adeguamento della normativa regionale alla disciplina comunitaria. Le norme di adeguamento dovranno comunque essere adottate non oltre sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cittadini comunitari abilitati all'esercizio di tali attività o professioni.

6. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti ai paesi della Comunità economica europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in

Italia secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che ne sussistano i requisiti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti indicati all'articolo 11 della citata legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

Art. 6.

*(Agenzie di viaggio e turismo.
Accesso alla professione)*

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano una o più delle seguenti attività: produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«d) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni».

3. L'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno, mediante richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, al Ministero del turismo e dello spettacolo, l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale».

Art. 7.

(Attuazione della direttiva 314/90/CEE. Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria*). - 1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere, sia all'interno che per l'estero, devono contenere, fra l'altro, ai fini della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, indicazioni precise ed esplicitate su:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei partecipanti;
- d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al vitto, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione: in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato;
- f) i termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinunzia del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al comma 3;

l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione del consumatore-turista in caso di annullamento;

m) gli estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;

n) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie al consumatore-turista per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

2. A chiunque diffonda e comunque organizzi programmi concernenti viaggi e crociere, mancanti delle indicazioni di cui al comma 1, o con indicazioni errate, si applica la sanzione da lire 1 milione a lire 6 milioni irrogata dal Presidente della Giunta della regione in cui ha sede il trasgressore.

3. È fatto obbligo alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, nonché di turismo sociale o religioso, di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso il consumatore-turista, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla direttiva 314/90/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i circuiti «tutto compreso» e dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

4. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 3, ovvero di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività per le agenzie di viaggio e turismo o l'iscrizione all'albo per le associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, di cui all'articolo 10, può essere sospesa e successivamente revocata.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo approva con proprio decreto lo schema tipo di polizza assicurativa prevista dal comma 3, nonché i criteri di determinazio-

ne del premio, i massimali di risarcimento, le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al consumatore-turista in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra le parti contraenti.

6. Le imprese di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo assicurate nonché elementi sui contratti stipulati con le medesime e sui relativi risarcimenti. Sulla base di tali elementi il Ministero del turismo e dello spettacolo segnala alle regioni e alle province autonome competenti le irregolarità riscontrate».

Art. 8.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a esercitare attività turistiche, esclusivamente per i soggetti a esse associati da almeno sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Presso la Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport del Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, a esercitare attività turistiche. Le spese di istituzione e funzionamento di tale albo sono a totale carico degli associati.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome sono indivi-

duate le modalità di iscrizione all'albo, tenuto conto dei seguenti requisiti:

a) assenza di qualsiasi fine o forma di lucro anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni nella maggioranza delle regioni;

c) prestazioni di equivalenti livelli di organizzazione tecnica e di professionalità, nonchè assunzione della stessa tipologia di obblighi contrattuali e assicurativi imposti dalle disposizioni normative e amministrative alle agenzie di viaggio e turismo;

d) disciplina statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e gestione dell'associazione, nonchè della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) inconfondibilità della denominazione con quella di agenzie di viaggio e turismo o altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

5. Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo stesso. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnalano al Ministro medesimo ogni elemento utile, ivi comprese eventuali inosservanze agli obblighi cui le associazioni sono tenute, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o comunque di confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un'assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo uno schema definito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni. Il titolare dei diritti di utilizzazione del mezzo con cui tali gite vengono effettuate è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma. L'inosservanza a tale

disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente».

Art. 9.

(Guide turistiche)

1. Le guide turistiche sono ripartite in due categorie:

a) guida turistica nazionale abilitata a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale, salvo che nei luoghi espressamente riservati alle guide specializzate;

b) guida turistica specializzata abilitata a svolgere attività in musei e monumenti storici.

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono stabiliti i criteri cui le regioni dovranno attenersi per l'accertamento della qualifica professionale della guida turistica nazionale e della guida turistica specializzata. Con la stessa procedura vengono stabiliti i criteri per la individuazione dei siti di particolare interesse storico e artistico riservati alla competenza delle guide turistiche specializzate.

3. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, come modificato dall'Atto unico europeo, l'esercizio in Italia della professione di guida turistica, come definita dall'articolo 11, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è consentito alle guide stabilite in un paese membro della Comunità economica europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, ad esclusione dei musei e dei monumenti storici riservati alla competenza delle guide specializzate di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono definite le misure volte ad assicurare la libera prestazione dell'attività suddetta.

TITOLO III

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO. SVILUPPO E DIFESA DELL'ECONOMIA E DELLA PROFESSIONALITÀ DEL TURISMO

Art. 10.

(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)

1. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1992, di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per l'anno 1994, per il finanziamento di progetti, immediatamente eseguibili, proposti da soggetti pubblici o privati e finalizzati:

a) al riequilibrio e allo sviluppo, anche mediante l'adeguamento strutturale, delle attività economiche di interesse turistico delle zone interne, montane e costiere in ritardo nello sviluppo, con particolare riferimento alle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) alla riconversione delle attività economiche nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione delle attività economiche nel settore del turismo, nelle regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche;

c) alla promozione della sperimentazione e della ricerca ai fini di qualificazione, riqualificazione, razionalizzazione, adeguamento e informatizzazione dell'offerta ricettiva e dei servizi turistici;

d) allo sviluppo e al sostegno finanziario e creditizio delle forme di associazionismo delle imprese volte specificamente a organizzare moduli di servizi interaziendali standardizzati e a promuovere organizzazioni consortili e raggruppamenti al fine di ottimizzare la dimensione aziendale.

2. Il 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato agli interventi di cui all'articolo 11.

3. Il 70 per cento dell'ammontare delle disponibilità di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 è destinato agli interventi di cui all'articolo 12.

4. Il 30 per cento dell'ammontare delle disponibilità di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 è destinato agli interventi di cui agli articoli 13, 16 e 17 nella misura determinata, per ciascuna tipologia di intervento, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 11.

(Fondo per l'emergenza)

1. Per far fronte a improvvise situazioni di emergenza, che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali, che colpiscano località con particolare vocazione turistica, è costituito un apposito Fondo utilizzando all'uopo le risorse di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Con proprio decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, accerta la situazione di emergenza, individua le regioni colpite, determina la quota del Fondo di cui al comma 1 da assegnare alle stesse per gli interventi più urgenti e procede alla ripartizione della quota del Fondo così determinata.

3. I presupposti per la dichiarazione della situazione di emergenza, nonché quelli per partecipare alla ripartizione, i criteri di massima per la ripartizione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la regione o le regioni interessate.

Art. 12.

(Progetti a carattere regionale)

1. Le disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3, vengono utilizzate per il finanziamento di progetti regionali di sviluppo turistico, concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 1. Il Ministro del

turismo e dello spettacolo provvede con proprio decreto al riparto delle somme spettanti a ciascuna regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. La utilizzazione delle disponibilità di cui al comma 1 è subordinata allo stanziamento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di risorse aggiuntive volte alle medesime finalità, in misura pari ad almeno l'80 per cento delle somme spettanti a ciascuna regione o provincia autonoma ai sensi dello stesso comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano i fondi erogati dallo Stato entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è stato assegnato.

4. Il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 1, è presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di utilizzo dei fondi.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Ministro del turismo e dello spettacolo accerta l'entità delle disponibilità di cui al comma 1 non utilizzate e, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome le devolve, con proprio decreto, al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 13.

*(Progetti a carattere nazionale
o interregionale)*

1. Le disponibilità di cui all'articolo 10, comma 4, vengono utilizzate per il finanziamento di progetti a carattere nazionale o interregionale. Sono progetti a carattere interregionale quelli che interessano più regioni o che estendono i propri effetti anche oltre l'ambito regionale di localizzazione. Sono progetti a carattere nazionale quelli che presentano carattere di propulsività per il movimento turistico nazionale anche in relazione alle dimensioni degli interventi proposti e che siano in grado di

promuovere o potenziare l'integrazione di più segmenti di attività turistiche.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto individua priorità, criteri, parametri e termini delle domande di finanziamento dei progetti a carattere nazionale o interregionale concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.

3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati da una apposita Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato, e composta da sei esperti nel settore della programmazione dello sviluppo turistico, di cui tre designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. La Commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante della regione competente per territorio. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso il compenso spettante agli esperti e al segretario da determinarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzata una spesa annua di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo approva con proprio decreto i progetti da ammettere ai finanziamenti di cui al comma 1, esercita la vigilanza sui relativi interventi e nomina le commissioni per il loro collaudo anche in corso d'opera.

5. L'intervento finanziario dello Stato si articola in:

a) contributi in conto capitale, fino al 20 per cento dell'investimento ammissibile al finanziamento, imposta sul valore aggiunto (IVA) compresa, elevabili al 25 per cento relativamente ai progetti da realizzare nelle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) contributi in conto interessi, da utilizzare in abbattimento dei tassi dei prestiti di entità non superiore al 25 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, IVA compresa.

6. L'istituto di credito prescelto dal proponente il progetto tra quelli individuati nel decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, provvede alle operazioni di credito relative ai progetti ammessi al finanziamento agevolato e all'erogazione dei contributi, secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni da stipulare con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. Tutte le opere finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione per l'intera durata dell'operazione di credito.

Art. 14.

(Contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi)

1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti regolati dalla presente legge, è assegnato annualmente fino al 1994, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ovvero con provvedimento regionale, che ne dispone il prelievo con imputazione sulle risorse destinate alle agevolazioni dei finanziamenti medesimi, un contributo nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte dei predetti cooperative e consorzi, destinato a incrementare le disponibilità dei relativi fondi di garanzia.

Art. 15.

(Agevolazioni per la diffusione delle imprese turistiche all'estero)

1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle imprese del settore turistico per il parziale

finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

2. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 1, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.

(Qualificazione della professionalità nel turismo)

1. Ai fini della qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici, possono essere concessi finanziamenti a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 4, a favore di enti e di associazioni senza scopo di lucro, o loro consorzi, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del proprio atto costitutivo, organizzino, da almeno tre anni, corsi di qualificazione culturale o professionale in materie attinenti

al settore del turismo oppure operino anche dal solo anno accademico in corso presso università od istituti di cultura superiore.

2. I contributi di cui al comma 1, il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, a favore di ciascun soggetto beneficiario, nella misura massima di lire 1.000 milioni annui, sono concessi in relazione alla qualità e quantità di corsi post-diploma o post-laurea organizzati e sono erogati in due rate, di cui la seconda ad avvenuta presentazione della documentazione attestante l'avvenuto regolare svolgimento dei corsi, e l'esito degli stessi.

3. Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, i corsi di qualificazione devono:

a) essere diretti ad imprenditori, dirigenti d'azienda, operatori turistici, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, destinati a svolgere mansioni di elevata qualificazione e specializzazione;

b) essere basati principalmente sull'informazione e l'aggiornamento dei soggetti partecipanti in ordine ai processi di qualificazione e riqualificazione delle imprese, con programmi specificamente orientati al mercato da espletarsi mediante la promozione di ricerche nel campo degli studi di organizzazione, di gestione e di controllo delle imprese turistiche, nonché di economia, tecnica e legislazione turistica;

c) essere riservati a possessori di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, e concludersi con il rilascio di uno specifico attestato.

4. I criteri per l'assegnazione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 17.

(Promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale)

1. Per la realizzazione di programmi aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la gestione a fini turistici dei beni

di particolare valore culturale e ambientale di proprietà pubblica o privata situati in comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, sono concessi finanziamenti a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 4.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, determina modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di cui al comma 1.

3. I programmi di cui al comma 1, predisposti dagli enti locali, anche riuniti in consorzio, proprietari dei beni o nel cui territorio è localizzato il bene, ed approvati dalle regioni entro quarantacinque giorni dalla loro trasmissione, sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo. In caso di mancata pronuncia da parte delle regioni entro il predetto termine, il programma si intende approvato e il proponente lo trasmette direttamente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Contestualmente alla trasmissione dei programmi approvati ai sensi del comma 3 al Ministero del turismo e dello spettacolo, le regioni dichiarano la conformità dei programmi stessi alle prescrizioni regionali e, ove esistente, al programma regionale.

5. I programmi presentati ai sensi del comma 3 devono in ogni caso essere corredati della documentazione necessaria a comprovare:

- a) le finalità dell'intervento e le modalità di realizzazione;
- b) la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici locali e regionali;
- c) il rispetto dei vincoli di carattere artistico, culturale, storico ed ambientale;
- d) l'importo del costo dell'intervento;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) la possibilità di una realizzazione dell'intervento per stralci funzionali;
- g) le modalità di gestione del bene, anche mediante concessione a soggetti pubblici o privati che forniscano adeguate garanzie.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione

tecnica di cui all'articolo 13, comma 3, approva, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, i programmi presentati ai sensi del comma 3 del presente articolo e li ammette al finanziamento anche per stralci funzionali.

7. Gli enti che hanno ricevuto il finanziamento sono tenuti, annualmente, a presentare una relazione comprovante lo stato di realizzazione dell'intervento e il rendiconto degli importi spesi nell'anno. Nel caso in cui l'intervento abbia durata inferiore all'anno la relazione e il rendiconto dovranno essere presentati in corrispondenza dell'avvenuta ultimazione delle opere. In caso di mancata presentazione della relazione e del rendiconto i finanziamenti restano sospesi fino alla presentazione degli stessi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino a quando non sarà definito lo schema tipo di polizza assicurativa di cui all'articolo 9-bis, comma 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, restano valide le norme che attualmente regolano la materia.

2. Le disposizioni di cui al citato articolo 9-bis della legge 17 maggio 1983, n. 217, si applicano ai programmi di viaggio che saranno diffusi a partire dal 1993.

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o

alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto».

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i) realizza, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di rilievo nazionale e internazionale, anche in coordinamento con le attività promozionali svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)».

Art. 19.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 10, determinato in lire 75 miliardi per l'anno 1992, in lire 100 miliardi per l'anno 1993 e in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonchè interventi di carattere nazionale ed internazionale».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 6, e 13, comma 3, valutati complessivamente in lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Mo-

difiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro sul turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento statale in contrasto con la presente legge.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di principio in essa contenute.